



Al Direttore del Conservatorio di Musica
“G.da Venosa” Potenza
e p.c. Al Coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti,
al Segretario generale dell’Unams
al Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale
per la Basilicata
LORO SEDI

Oggetto:- bando per n. 15 posti per l’accesso al biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di strumento musicale (a 77) docenti in possesso di 360 giorni di servizio nella a77 ai sensi del dm 137/2007 art .3c.3 a.a. 2007-2008- VS Nota prot.5696 del 16/11/2007

In riferimento alla normativa in oggetto si fa presente quanto segue.

Come è noto l’articolo 2, comma 3 del DM 137/2007 ha previsto che

“ Limitatamente all’anno accademico 2007 – 2008, per la classe di concorso A77, sono ammessi in deroga al numero massimo di cui al comma 7 del presente articolo, e comunque per non più di quindici per ciascuna istituzione, i docenti in possesso del diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato, congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano maturato 360 giorni di servizio di insegnamento nella suddetta classe di concorso A 77, di cui almeno 180 giorni dopo il 6 giugno 2004 e sino all’entrata in vigore del presente decreto. Ai suddetti docenti sono riconosciuti 60 crediti per il servizio, compreso il tirocinio. ”.

A tal proposito il Ministero della pubblica istruzione, con nota prot.21590 del 12 novembre 2007 ha chiarito che *” Nell’eventualità che le domande di partecipazione superino il tetto massimo possibile (50), le Istituzioni musicali interessate adotteranno le opportune intese con i Conservatori limitrofi, per consentire a tutti la frequenza dei corsi. ”.*

A parere di questo Dirigente sindacale, dalla lettura sistematica dei due provvedimenti si evince chiaramente che i posti da riservare ai titolari del diritto di ammissione al corso in parola (360 gg. in dati termini) non vanno individuati nel residuo derivante dall’ampliamento di posti 15 previsto per il corso biennale



ordinario, ma vanno individuati nell'intero numero dei posti disponibili comprensivo dell'ulteriore ampliamento, fino a giungere al massimo di 50 posti espressamente previsto dalla norma di dettaglio.

Intendendo, inoltre, tale numero ampliato, alla stregua di comprensivo dei corsisti eventualmente ammissibili in via residuale, individuabili tra gli aspiranti all'accesso al corso biennale ordinario, atteso che questi ultimi vantano un mero interesse all'accesso e non già un diritto soggettivo come i possessori del titolo di servizio di cui alla normativa in oggetto.

A confortare tale tesi il rimando contenuto nell'oggetto della citata nota prot. 21590 del 12 novembre 2007, che fa riferimento alla Nota 2 novembre prot.20974 avente per oggetto: *“D.M. n. 137 del 28 settembre 2007 (pubblicato nella G.U. - Serie generale - n.242 del 17 ottobre 2007). Attivazione biennio di II livello per la formazione di docenti di educazione musicale (cl. 31/A e 32/A) e di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A).”*

In buona sostanza, dunque, l'Amministrazione centrale non ha inteso limitare il diritto di accesso degli aventi titolo in parola, ma esattamente il contrario **ovvero l'ampliamento del numero massimo dei corsisti fino a 50 in luogo del termine di 35 ordinariamente previsto.**

CIÒ IN QUANTO I POSSESSORI DEL TITOLO DEI 360 GIORNI, A DIFFERENZA DEGLI ASPIRANTI ALL'AMMISSIONE AL CORSO BIENNALE ORDINARIO, NON SI TROVANO IN POSIZIONE DI MERO INTERESSE LEGITTIMO IN ORDINE ALLA POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL CORSO ABILITANTE LORO RISERVATO, MA IN POSIZIONE DI TITOLARI DI DIRITTO SOGGETTIVO.

In altre parole, l'ammissione al corso riservato ai medesimi non costituisce *l'aspirazione a un bene della vita oggetto di potere amministrativo* (cfr. Cass SU n.500/99) quanto invece, una vera e propria obbligazione in capo a Codesta Amministrazione che **DEVE** porre in atto tutte le iniziative previste dalla legge per garantire l'esercizio del diritto di cui si discute, atteso che esso è espressamente previsto dal decreto 137/2007.



A tal fine soccorre anche il tenore letterale della norma che **non usa** la locuzione “è concessa l’ammissione “, ma altra locuzione espressiva di comando impartito dall’Amministrazione centrale alle articolazioni periferiche della stessa: “sono ammessi”.

Giova ricordare l’insegnamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con Circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 recante la “Guida alla redazione dei testi normativi” ha chiarito che: *“ Il modo verbale proprio della norma giuridica è l’indicativo presente, modo idoneo ad esprimere il comando ”*.

Di qui la evidente e lapalissiana cogenza imperativa della norma, che prevede l’ammissione al corso da parte dell’Amministrazione degli aventi titolo che manifestino la loro volontà di avvalersi del diritto in discussione.

In altre parole, l’espressione “sono ammessi” va tradotta in comportamenti volti ad adempiere all’obbligo di ammettere al corso gli aventi titolo, esprimendo il tenore della norma il carattere di obbligo senza la necessità di essere confortata dal verbo servile.

Ciò in quanto, sempre ai sensi della citata Circolare 2 maggio 2001, *“ l’uso del verbo servile diretto a sottolineare l’obbligatorietà del comportamento richiesto al destinatario della disposizione (“deve”; “ha l’obbligo di”; “ tenuto a”) nulla aggiunge all’imperatività della norma. Un ordine, il cui precetto giuridico è assimilabile, non si esprime con le parole “ sei obbligato a fare”, bensì con l’imperativo “fai”*”(cfr. ib.pubblicata in GU Serie generale n.101 del 3-5-2001, pag.12)

Per contro la S.V. in sede di formazione del provvedimento in oggetto ha addirittura compresso il diritto degli aventi titolo all’accesso ai corsi riservati nell’ordine di sole 15 unità.

In pratica, a parere di questo Dirigente sindacale, la volontà dell’Amministrazione centrale di ampliare al massimo consentito l’accesso degli aventi titolo fino a prevedere una deroga di ulteriori 15 posti, rispetto al limite ordinario di 35 posti, dunque fino a 50, è stata interpretata dalla S.V. in senso assolutamente contrario all’intenzione del Legislatore, in ciò comprimendo il diritto degli aventi titolo che,



Sede provinciale di Potenza _____
Gilda degli Insegnanti

via F. Crispi 12

Tel. 0971.410883 - Fax: 0971.445910

Orario apertura sede: dal lunedì al venerdì: 17.00-19.00

Infoline: 338.9224624

per effetto del provvedimento di cui si discute, non potranno soddisfare appieno il diritto medesimo.

P.Q.M.

questo Dirigente sindacale

INVITA

la S.V. a procedere tempestivamente, in via di autotutela alla riforma del provvedimento in oggetto **in senso teleologicamente orientato a garantire agli aventi titolo l'esercizio del diritto di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 137/2007.**

Qualora la S.V. ritenesse di informare la condotta di Codesta Amministrazione a comportamenti omissivi in riferimento al *petitum* di cui sopra, questo Dirigente sindacale si vedrà costretto a promuovere l'attivazione di tutte le azioni di tutela previste dalla legge al fine di consentire ai Docenti interessati l'esercizio del diritto di cui si discute.

Nell'attesa di un cortese e tempestivo cenno di riscontro l'occasione è gradita per porgere

DISTINTI SALUTI

prof. Antimo Di Geronimo
Responsabile territoriale della Gilda-Unams

Potenza, 17.11.2007